



## IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Lainate, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23.12.2024 ha istituito, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Lainate.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva, dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in poi, l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 5 pernottamenti.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23.12.2024 sono state approvate - per l'anno 2025 - le seguenti tariffe:

	Tariffa giornaliera
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso	€ 5,00
Alberghi 4 stelle	€ 4,00
Alberghi 3 stelle	€ 3,00
Alberghi 2 stelle	€ 2,00
Alberghi 1 stella	€ 1,00
Residenze Turistico Alberghiere 4 stelle	€ 2,00
Residenze Turistico Alberghiere 3 stelle	€ 1,50
Residenze Turistico Alberghiere 2 stelle	€ 1,00
Case ed appartamenti per vacanze	€ 2,00
Foresterie lombarde	€ 2,00
Bed & breakfast	€ 2,00
Altre strutture ricettive non alberghiere	€ 2,00

Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura, che ne rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al Comune.

Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.

In caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta di soggiorno, il Comune di Lainate procederà al recupero del tributo ed all'applicazione della prevista sanzione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

L'Amministrazione Comunale

## ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento:

- a. i minori;
  - b. gli studenti fino al ventiquattresimo anno di età;
  - c. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie lainatesi o comuni confinanti, in ragione di due accompagnatori per paziente;
  - e. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie lainatesi o comuni confinanti, e relativo accompagnatore (massimo due per soggetto);
  - f. i soggetti con invalidità al 100%;
  - g. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
  - h. I cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati ai quali è riconosciuto lo status di “profugo”, rientranti o non in piani straordinari nazionali di accoglienza.
  - i. il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive.
1. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b),c), d), e), f), i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
  - per l'ipotesi di cui alle precedenti lett. g), h) idonea certificazione/documentazione.
  - per l'ipotesi di cui alla precedente lett. a) non è necessario presentare alcuna documentazione.